


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 1 – Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione quale insieme di processi e strumenti di natura contabile ed extracontabile assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Azienda, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza e della economicità della spesa pubblica.
2. E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e per l'erogazione dei servizi propri dell'Azienda;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili garantendo l'equilibrio economico – finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
 - c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 2 – Le finalità del controllo di gestione

1. Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate:
 - a) rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati tra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
 - b) conseguire l'economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;
 - c) conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi;
 - d) esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.

Articolo 3 – Oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:
 - a) la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'ente;
 - b) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - c) l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
 - d) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
 - e) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

Articolo 4 – La struttura del controllo di gestione

1. La struttura operativa a cui è affidata la funzione del Controllo di Gestione, è composta da un esperto fornito di adeguata professionalità, da selezionare mediante avviso pubblico, e da un dipendente dell'ente che funge da segretario e da servizio di supporto, che predisponde strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. L'attività di questo servizio si espleta in stretta collaborazione con tutti gli Uffici dell'Azienda al fine di agire in modo



coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario. A tal fine, l'esperto può accedere a tutti i documenti amministrativi dell'Azienda e può richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le analisi e gli strumenti predisposti dall'organo di cui al comma precedente sono impiegati dall'Amministratore Unico in termini di programmazione e controllo e dai dirigenti in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
3. Il componente esterno, esperto in tecniche di controllo di gestione, da comprovare con apposito curriculum, sarà nominato dall' Amministratore Unico per un periodo di tre anni, confermabili per altri tre, e comunque non oltre il mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.

Articolo 5 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) collaborazione ed assistenza per la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rivelazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - d) eventuale elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
 - e) elaborazione di relazione periodiche (reporting) riferite alla attività complessiva dell'Azienda, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

Articolo 6 - Collaborazione con l'Organo di revisione

1. Il servizio di Controllo di Gestione, in armonia con le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni dell'Organo di Revisione, tiene periodicamente informato il Collegio dei Revisori dei Conti sullo svolgimento della propria attività ed, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda.

Articolo 7 – Referto del controllo di gestione (reporting)

2. Il coordinamento e l'integrazione delle attività dell'Azienda ed il collegamento tra la responsabilità direzionale politica e gestionale e la responsabilità economica è attuato con un adeguato insieme di informazioni che si caratterizza in modo che risultano finalizzate ai destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'ente.
3. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall'attuazione del controllo funzionale sono articolate in modo sistematico in referti da inviare all'Amministratore Unico e ai responsabili degli Uffici con cadenza semestrale.

Articolo 8 – Compensi

1. Il compenso annuo da corrispondere all'esperto esterno, suscettibile di frazionamento in dodicesimi, è pari a quello in corso per i componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell'Azienda. E' previsto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso con la propria autovettura dal Comune di residenza e ritorno. L'Azienda pone a proprio carico ogni altro onere stabilito dalla legge.